

MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE

Il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione può essere effettuato esclusivamente presso la Tesoreria Comunale del Monte dei Paschi di Siena – Ag. San Gimignano – con le modalità previste consultabili alla pagina https://www.comune.sangimignano.si.it/page/modalit-di-pagamento-e-codice-univoco-ufficio-per-la-fatturazione-elettronica?force_preview=true.

Le modalità di pagamento previste ed approvate con la determina di cui fanno parte integrante, sono le seguenti:

1) oneri concessori fino a € 5.000: il versamento dovrà essere effettuato in una unica rata e corrisposto al comune all'atto del ritiro del permesso di costruire oppure, nel caso di SCIA o di comunicazione di attività edilizia libera onerosa, al momento della presentazione della stessa

2) oneri concessori da € 5.000 a € 105.000: il versamento potrà essere effettuato in due rate semestrali: - 50% degli oneri di urbanizzazione/oneri verdi(*) e del costo di costruzione: all'atto del ritiro del permesso di costruire oppure, nel caso di SCIA o di comunicazione di attività edilizia libera onerosa, al momento della presentazione della stessa; - 50% degli oneri di urbanizzazione/oneri verdi e del costo di costruzione: entro 6 mesi dalla data del primo versamento.

3) oneri concessori oltre € 105.000: il versamento potrà essere effettuato in tre rate semestrali: - 40% degli oneri di urbanizzazione/oneri verdi(*) e del costo di costruzione: all'atto del ritiro del permesso di costruire oppure, nel caso di SCIA o di comunicazione di attività edilizia libera onerosa, al momento della presentazione della stessa; - 30% degli oneri di urbanizzazione/oneri verdi e del costo di costruzione: a 6 mesi dalla data del primo versamento; - 30% degli oneri di urbanizzazione/oneri verdi e del costo di costruzione: a 12 mesi dalla data del primo versamento

4) oneri concessori su prima casa: nel caso in cui l'intervento edilizio riguardi una civile abitazione adibita a prima casa del richiedente, si potrà applicare la rateizzazione come al punto 2) anche per interventi inferiori a € 5.000. Tale beneficio non si potrà applicare nel caso che la stessa civile abitazione sia utilizzata anche per fini commerciali (ad esempio per affittacamere). Dovrà essere presentata idonea autocertificazione ai sensi di legge da parte del richiedente, secondo il modello predisposto dall'ufficio tecnico.

La prima rata o il versamento in una unica soluzione, dovrà essere effettuato all'atto del ritiro del permesso di costruire. Oltre tale termine saranno applicati gli interessi di cui all'art. 192 della L.R.65/2014 e s.m.i. (**).

Nel caso di SCIA o di comunicazione di attività edilizia libera onerosa, la prima rata o il versamento in una unica soluzione, dovrà avvenire presso la Tesoreria comunale al momento della presentazione della stessa. Oltre tale termine saranno applicati gli interessi di cui all'art. 192 della L.R.65/2014 e s.m.i. (**).

In caso di pagamento rateale l'importo rateizzato dovrà essere garantito da idonea polizza fideiussoria di importo pari a quanto dovuto maggiorato del 20%.

(*) dovuti ai sensi dell'art. 83 L.R. 65/2014 in caso di mutamento della destinazione d'uso agricola. Pertanto anche se il calcolo viene effettuato con la modalità degli oneri di urbanizzazione, sul modello dovrà essere indicata la dicitura "ONERI VERDI"

(**) L.R. 65/2014, art.192 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo.

1.Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 184 e 195 comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2.Le misure di cui al comma 1 non si cumulano.

3.Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

4.Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.

5.Qualora siano state prestate garanzie fideiussorie che consentano l'escusione immediata e diretta per ciascuna rata, il comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento e non si applica la sanzione di cui al presente articolo.